

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **tredecim** del mese di **febbraio**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali dell'Ordine ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l'istruttoria.

1) Con riferimento all'istanza N. 2938/2019 di prot. del 04/11/2019 – F13 P N. 17/2019 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, riferisce che, all'esito dell'istruttoria espletata e alla luce dell'attività professionale svolta, in data 5.2.2020, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta avanzata dall'iscritto per la liquidazione di un compenso pari ad € =====, oltre spese generali ed accessori di legge, rideterminando il compenso, con l'applicazione dei valori minimi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, per un importo pari ad € =====, oltre spese generali ed accessori di legge .

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha formulato alcuna osservazione in merito alla proposta di liquidazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (N. 2938/2019 di Prot. del 4/11/2019 – F13 P N. 17/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale N. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati comunicati all'iscritto motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata, formulando una proposta di liquidazione parzialmente difforme dall'originaria richiesta;

Ritenuto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito del giudizio, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, così determinato.

===== **OMISSIS** =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

2) Con riferimento all'istanza N. 3465/2019 di Prot. dell'11/12/2019 – F13 P N.21/2019 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le

prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3465/2019 dell'11/12/2019 – F13 P N.21/2019) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p. , per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

3) Con riferimento all'istanza N. 42/2020 di Prot. dell'8/1/2020 – F13 P N. 1/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacomina Castiglione,

esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 42/2020 dell'8/1/2020 – F13 P N. 1/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p. , per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacomina Castiglione,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione all'istanza N. 984/2019 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N.1062/2019 G.P.; N.1088/2019 G.P.; N. 22/2020 G.P.; N.42/2020 G.P.; N.43/2020 G.P.; N. 44/2020 G.P.; N. 45/2020 G.P.; N.46/2020 G.P.; N. 47/2020 G.P.; N. 48/2020 G.P.; N. 49/2020 G.P.; N. 50/2020 G.P.; N. 52/2020 G.P.; N. 110/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Prima di passare all'esame del prossimo punto all'O.d.G., il Presidente dà atto che si procederà in seduta pubblica per l'espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, da parte dell'avvocato Coppola Giovanni e dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P., Dott.ssa Asta Arianna e Dott.ssa Sugameli Irene.

GIURAMENTO AVVOCATO:

Alle ore 14,00, viene introdotto nell'aula consiliare l'avvocato **Coppola Giovanni**, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1949, il quale chiede, giusta delibera d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli

Avvocati di Trapani in data 16/01/2020, di assumere l'impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012.

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripete la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l'avvocato **Coppola Giovanni**, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato.

GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART. 41 L.P.):

Alle ore 14,15, vengono introdotte nell'aula consiliare la Dott.ssa **Asta Arianna**, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992 e la Dott.ssa **Sugameli Irene**, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992, le quali chiedono, giusta delibera in data 30/01/2020 d'iscrizione nell'elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, di assumere, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, l'impegno solenne per poter esercitare la professione forense.

Ammesse, una alla volta, a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripetono la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa **Asta Arianna** e la praticante avvocato Dott.ssa **Sugameli Irene**, come sopra generalizzate, ammesse ad esercitare l'attività professionale, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rispettivamente in sostituzione degli Avvocati **Finazzo Alessandro** e **Faraci Fabio** ed in sostituzione dell'Avv. **Sammartano Fabio** per un periodo non superiore ad anni cinque

decorrenti dal 30/01/2020. Dispone altresì che i verbali di impegno solenne vengano trasmessi al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 30/01/2020 dell'Avv. **Vultaggio Francesca**, iscritta al n. 966 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 30/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Vultaggio Francesca**, nata ad Erice (TP) il 28.08.1977, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 31/01/2020 dell'Avv. **Candore Giovanni**, iscritto al n. 962 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Candore Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 07.03.1988, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 04/02/2020 dell'Avv. **Stabile Ivan**, iscritto al n. 967 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 30/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Stabile Ivan**, nato a Torino il 27.10.1979, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 04/02/2020 dell'Avv. **Vesco Federica**, iscritta al n. 956 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Vesco Federica**, nata a Palermo l'11.02.1986, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le

domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati:

- Avv. **Stabile Piera**, nata ad Alcamo (TP) il 01/03/1979;
- Avv. **Coppola Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 24/02/1983;
- Avv. **Ruggirello Benedetto**, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;
- Avv. **Abate Vincenzo**, nato ad Alcamo (TP) il 09/04/1981;
- Avv. **Amoroso Maria**, nata ad Erice (TP) il 20/10/1977;
- Avv. **Pecorella Carmela**, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976;
- Avv. **Agosta Rosanna**, nata a Paceco (TP) il 03/12/1977;
- Avv. **Montericcio Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973;
- Avv. **Siragusa Marco**, nato a Rovigo il 15/09/1973;
- Avv. **Lombardo Adele**, nata a Palermo l'11/07/1973;
- Avv. **Savalli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974;
- Avv. **Villabuona Salvatore**, nato a Catania il 23/07/1980;
- Avv. **Mannina Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981;
- Avv. **Graziano Antonino**, nato ad Erice (TP) il 12/06/1978;
- Avv. **Aversa Massimo**, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972;
- Avv. **Ciotta Vita**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971;
- Avv. **Bosco Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977;
- Avv. **Blunda Daniela**, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1977;
- Avv. **Fundarò Anna**, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale e l'adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell'anno 2018 almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014

ovvero nel caso degli Avvocati ===== per avere beneficiato nell'anno 2018 dell'esonero dagli obblighi formativi;

Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità dei presenti,

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **Stabile Piera**, nata ad Alcamo (TP) il 01/03/1979;

Avv. **Coppola Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 24/02/1983;

Avv. **Ruggirello Benedetto**, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;

Avv. **Abate Vincenzo**, nato ad Alcamo (TP) il 09/04/1981;

Avv. **Amoroso Maria**, nata ad Erice (TP) il 20/10/1977;

Avv. **Pecorella Carmela**, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976;

Avv. **Agosta Rosanna**, nata a Paceco (TP) il 03/12/1977;

Avv. **Montericcio Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973;

Avv. **Siragusa Marco**, nato a Rovigo il 15/09/1973;

Avv. **Lombardo Adele**, nata a Palermo l'11/07/1973;

Avv. **Savalli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974;

Avv. **Villabuona Salvatore**, nato a Catania il 23/07/1980;

Avv. **Mannina Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981;

Avv. **Graziano Antonino**, nato ad Erice (TP) il 12/06/1978;

Avv. **Aversa Massimo**, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972;

Avv. **Ciotta Vita**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971;

Avv. **Bosco Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977;

Avv. **Blunda Daniela**, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1977;

Avv. **Fundarò Anna**, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame

del Consiglio la domanda per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentata in data 07.02.2020 dall'Avv. ===== OMISSIS =====.

Si dà atto che alle ore 13,50 entrano in aula consiliare e partecipano alla seduta i Consiglieri Avv. Michele Guitta e Vincenzo Perniciaro (N. 9 consiglieri presenti).

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22.01.2020 dall'Avv. =====, la quale ha richiesto di poter comprovare l'adempimento degli obblighi formativi per l'anno 2018, ai fini dell'inoltro della domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio per l'anno 2020, ricorrendo alla compensazione dei crediti formativi maturati nel triennio formativo 2017-2019.

Il Consiglio, esaminata la richiesta avanzata dall'Avv. =====, osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, del Regolamento n. 6/2014 del CNF, l'Avvocato iscritto nell'Albo (anche se sospeso) ha l'obbligo di conseguire **nel triennio un minimo di 60 Crediti Formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie.**

L'obbligo risulta così articolato:

-il minimo di crediti da conseguire per ciascun anno è pari a 15, di cui 3 nelle materie obbligatorie;

-il minimo di crediti da conseguire nel triennio è pari a 60, di cui 9 nelle materie obbligatorie;

-il numero di crediti conseguiti in modalità **e-learning** o **streaming** non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.

Nel caso in cui per un anno l'iscritto non sia riuscito a raggiungere il minimo di 15 crediti, potrà fare ricorso alla procedura della "compensazione", limitatamente ai soli crediti in materie ordinarie, essendo vietata la compensazione per i crediti in materie obbligatorie.

È, dunque, possibile compensare i crediti maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di 5 crediti per anno. La compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo.

Sussistono ragioni apprezzabili che impediscono l'applicazione dei principi generali dettati dal Regolamento n. 6/2014 del C.N.F. in materia di compensazione dei crediti formativi agli iscritti

nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, dovendo al riguardo ritenersi prevalenti le disposizioni dettate dal regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio.

Il regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, adottato dal C.N.F. nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019, in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo ha previsto che la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale deve essere presentata annualmente e deve essere contestualmente accompagnata da un'autocertificazione in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo, che non può riguardare, come da normativa di settore, il triennio precedente alla presentazione della domanda, ma esclusivamente l'anno precedente a quello della richiesta.

Ne discende che l'obbligo formativo ai fini della permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio si intende assolto allorquando l'avvocato nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia **conseguito almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del Regolamento di "Formazione continua" del CNF n.6 del 16 luglio 2014.**

In tale direzione si apprezza un recente parere della Commissione C.N.F. in materia di difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, la quale ha avuto modo di chiarire che: *"L'indicazione regolamentare che richiama l'art. 12 del Regolamento sulla formazione continua trova ragione nella necessità di individuare un criterio certo di valutazione del rispetto dell'obbligo formativo ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio; infatti la verifica del rispetto del requisito deve essere necessariamente autonoma rispetto alla valutazione del triennio formativo di cui all'art. 12 del Regolamento cit., atteso che la verifica dei requisiti per i difensori d'ufficio avviene al momento dell'iscrizione (che non necessariamente va a coincidere con la fine del triennio formativo di riferimento) e con cadenza annuale al momento della richiesta di permanenza nell'elenco unico nazionalePertanto il difensore d'ufficio non subisce un trattamento deteriore con riferimento alla compensabilità dei crediti, atteso che la necessità di conseguire almeno 15 crediti formativi annui come sopra specificati, quale requisito per essere inseriti o per permanere nell'elenco unico nazionale, coincide con il segmento obbligatorio minimo per il quale non è prevista compensazione, prevedendo appunto il Regolamento cit. che ai fini del rispetto dell'obbligo, il professionista deve avere conseguito almeno 15 crediti annui dei 20 previsti, di cui tre nelle materie obbligatorie".*

Tutto ciò premesso, il Consiglio, alla luce dell'orientamento espresso dal C.N.F. sulla questione e dal quale non intende discostarsi, ad unanimità, dichiara l'inammissibilità dell'istanza presentata in data

22.01.2020 dall'Avv. =====, volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla compensazione dei crediti formativi maturati nel triennio formativo 2017-2019 al fine di poter comprovare l'adempimento degli obblighi formativi per l'anno 2018, necessario per l'inoltro della domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Barrale Luana Maria**, nata ad Erice (TP) il 15/06/1989;

Dott.ssa **Amodeo Simona**, nata ad Alcamo (TP) il 27/12/1989;

Dott.ssa **Signorino Silvia**, nata a Palermo il 10/03/1989;

Dott. **Candela Luca**, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott.ssa **Barrale Luana Maria**, nata ad Erice (TP) il 15/06/1989;

Dott.ssa **Amodeo Simona**, nata ad Alcamo (TP) il 27/12/1989;

Dott.ssa **Signorino Silvia**, nata a Palermo il 10/03/1989;

Dott. **Candela Luca**, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una **polizza assicurativa** a copertura della **responsabilità civile** derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03.02.2020 dall'Avv. **Gruppuso Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 14/09/1955, volta ad ottenere la reinscrizione nell'Albo degli Avvocati, in applicazione dei commi da 1 a 7 dell'art. 17 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, richiamati dal comma 15 del citato articolo.

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'Avv. **Gruppuso Giuseppe** è stato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Trapani in data 04.04.1989 ed è stato cancellato a domanda, con decorrenza dal 31/12/2013, giusta delibera del COA di Trapani del 17.01.2014;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per la reinscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la reinscrizione dell'Avv. **Gruppuso Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 14/09/1955, nell'Albo degli Avvocati, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

con la reinscrizione all'albo, i diritti acquisiti con la precedente iscrizione, nella fattispecie quello conseguente all'anzianità maturata ai fini dell'iscrizione nell'Albo speciale dei Cassazionisti oppure quello relativo all'anzianità maturata per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, vengono conservati;

- la reinscrizione all'Albo comporta la contestuale reinscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale; tuttavia sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età (Art. 11 comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03/02/2020 dall'Avv. **De Simone Giovanni**, nato a Campobello di Mazara (TP) il 05/10/1943, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 01/01/2020.

Il Consigliere Segretario introduce l'argomento precisando che trattandosi di un'ipotesi di cancellazione con effetto retroattivo è fondamentale affrontare la questione della decorrenza degli effetti dei provvedimenti di cancellazione dall'Albo, questione rilevante per la conseguente sorte degli obblighi previdenziali che discendono dalla iscrizione all'Albo.

Infatti, gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento.

In ogni caso, ben può l'amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione, ove non osti uno specifico vincolo normativo, risultando tuttavia evidente che il potere discrezionale dell'organo competente debba essere esercitato con particolare prudenza, per cui l'efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo, l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'Albo del professionista.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione allegata;

Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto;

Ritenuto che l'Avv. **De Simone Giovanni** è stato iscritto al N. 329 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 19/07/2000 per trasferimento dal competente Albo tenuto dall'Ordine Forense di Marsala con anzianità 11.03.1974;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **De Simone Giovanni** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2019;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **De Simone Giovanni**, nato a Campobello di Mazara (TP) il 05/10/1943, dall'Albo degli Avvocati e dispone che l'efficacia della cancellazione decorra dall'assunzione della odierna delibera da parte del Consiglio dell'Ordine. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo dovuto all'Ordine per l'anno 2020.

Avverte l'Avv. De Simone Giovanni che la cancellazione dall'Albo professionale oggi deliberata non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021 e del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che in data 11/02/2020 l'Avv. =====, ha depositato presso gli Uffici dell'Ordine, tramite persona all'uopo delegata, ricorso al C.N.F., ai sensi dell'art. 17 comma 14 della Legge 31/12/2012 n. 247, avverso la delibera di cancellazione dall'Albo degli Avvocati, adottata da questo Consiglio nella seduta del =====. Il Consiglio prende atto e dispone, a norma dell'art. 59 del regio decreto n. 37 del 22/01/1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, la trasmissione al P.M. in sede di copia del ricorso al C.N.F.. Il Consiglio inoltre ritiene sin d'ora opportuna la costituzione in giudizio nel procedimento innanzi il C.N.F..

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. ===== **OMISSIS** =====

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Melia Dalila**, nata a Palermo il 22/05/1991;

Dott.ssa **Macaluso Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 18/04/1979;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Melia Dalila**, nata a Palermo il 22/05/1991;

Dott.ssa **Macaluso Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 18/04/1979.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Si dà atto che alle ore 15,06 abbandona la seduta il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta (N. 8 consiglieri presenti).

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28.01.2020 dal Dott. **Piccininno Carlo**, nato a Partanna (TP) il 18/01/1956, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. Piccininno Carlo è stato iscritto al n. 2074 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 19/07/2005;

Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. Piccininno Carlo è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Piccininno Carlo**, nato a Partanna (TP) il 18/01/1956, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (**COMUNICAZIONI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota presentata in data 31.1.2020 con la quale l'Avv. ===== ha comunicato di avere iniziato una collaborazione con il giornale "Affari Più" al fine di redigere articoli giuridici dedicati alla tutela dei passeggeri nell'ambito del trasporto aereo. Il Consiglio, letta la nota di cui sopra, delibera di invitare l'iscritta alla rigida osservanza dei principi di correttezza e riservatezza previsti dall'art. 35 del codice deontologico forense.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**ESPOSTI E SEGNALAZIONI**):

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 31.1.2020, ha comunicato di avere ricevuto in data 30.01.2020 una segnalazione anonima nei confronti delle tirocinanti Dott.ssa =====, iscritte nel Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani, trasmettendo tutta la documentazione per quanto di competenza. Il Consiglio, letta la nota del C.D.D. di Palermo ed esaminata la documentazione allegata, delibera di rubricare l'esposto nei confronti della Dott.ssa ===== al **N. 5/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e nei confronti della Dott.ssa ===== al **N. 5-bis/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti**. Dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia alle iscritte.

Il Consiglio, prendendo spunto dal contenuto della segnalazione anonima nei confronti delle due tirocinanti, ritiene opportuno dover sottolineare la gravità, ma soprattutto la illiceità, non solo deontologica, di condotte che possono ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense inducendo quindi il cittadino in errore sul titolo professionale del soggetto che in realtà non può definirsi avvocato o titolare di uno studio legale. Il Consiglio da incarico al consigliere Segretario di predisporre un'apposita circolare da inoltrare agli iscritti nel registro dei praticanti avvocati.

- L'Avv. =====del Foro di Palermo, con nota del 04/02/2020, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. =====al **N. 6/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritta.

- La Procura della Repubblica di Trapani, con nota del 05.02.2020, ha comunicato che in data

1.2.2020 è stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'Avv. =====, in relazione al procedimento penale n. =====R.G. N.R. Mod. 21 in ordine al reato previsto dall'art. 640 c.p.. Il Consiglio delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. =====al **N. 7/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

-Il Consigliere Segretario riferisce che in data 5.2.2020 è pervenuta una segnalazione in forma anonima sulla situazione amministrativa e gestionale del Comune di Alcamo. Il Consiglio dispone la trasmissione della segnalazione alla Procura della Repubblica di Trapani per quanto di competenza.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA):

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:

- Con istanza del 6/2/2020, l'Associazione CO.TU.LE.VI ha richiesto l'accREDITAMENTO, ai fini della formazione continua, del convegno dal titolo "Dallo stalking al codice rosso. Dieci anni di lotta contro la violenza di genere", che si terrà il 05/03/2020 (ore 16,00 – 18,30) a Trapani presso il Salone di rappresentanza della Prefettura. Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accREDITAMENTO del convegno, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento.

- Con istanza del 10/2/2020, il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, n.q. di Presidente del Comitato Pari Opportunità del COA di Trapani, ha richiesto l'accREDITAMENTO con n. 3 crediti formativi del convegno, organizzato dal C.P.O. del COA di Trapani, che si terrà il prossimo 6/3/2020. L'Avv. Castiglione comunica che l'evento avrà il seguente titolo "le donne nel mondo del lavoro, le opportunità, le evoluzioni legislative... un bilancio nel 50esimo anniversario dello statuto dei lavoratori". Il Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accREDITAMENTO del convegno, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento, autorizzando la concessione di un contributo per le spese organizzative sino ad € 200 oltre che i costi relativi al servizio di registrazione dei partecipanti che

sarà espletato dalla Sig.ra Murador Deborah.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI):

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 28/01/2020, ha trasmesso copia del verbale n. 1/2020 della riunione del 22/01/2020 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all'o.d.g. : **1)** Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione – realizzazione sifone piano IV stanze 411-412 cancelleria civile - esame preventivo e determinazioni. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI):

- Fattura N. 1920018225 del 28/01/2020 della VISURA S.p.A. dell'importo complessivo di € **2.305,80** per canone annuale 2020 relativo a: "Servizio Difese d'ufficio + servizio email", di cui € **1890,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **415,80** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell'importo imponibile della fattura pari ad **1890,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **415,80**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1920020349 del 31/01/2020 della VISURA S.p.A. dell'importo complessivo di € **3.660,00** per canone annuale 2020 relativo a: "Punto d'accesso PCT", di cui € **3000,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **660,00** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell'importo imponibile della fattura pari ad € **3000,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **660,00**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

Si dà atto che alle ore 16,00, la seduta ordinaria del Consiglio viene momentaneamente interrotta per proseguire in seduta pubblica nell'aula Avv. Giuseppe Corso al primo piano del Palazzo di Giustizia

per l'espletamento delle formalità previste dall'art. 8 della Legge n° 247/2012 per il giuramento dei nuovi iscritti all'albo degli Avvocati.

L'anno duemilaventi il giorno **tredecim** del mese di **febbraio**, alle ore 16,45, in Trapani, nei locali dell'Ordine ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in prosecuzione della seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta in prosecuzione per l'esame dei restanti argomenti all'o.d.g..

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):

- Il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione, con nota del 10/2/2020, ha trasmesso l'invito ricevuto, n. q. di Presidente del Comitato Pari Opportunità del COA di Trapani, dal Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense per partecipare all'incontro dei Presidenti dei Comitati Pari Opportunità in programma il giorno 27 marzo 2020 ore 10,30 e seguenti presso la sede dell'OCF. Il Consiglio autorizza la partecipazione dell'Avv. Giacomina Castiglione con riserva di decurtare l'importo che sarà richiesto a titolo di rimborso dall'istituendo capitolo di spesa "Comitato pari Opportunità" del bilancio dell'Ordine.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI):

- Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, con nota del 05.02.2020, ha trasmesso prospetto riassuntivo delle spese sostenute per l'organizzazione del Congresso Giuridico dei Fori Siciliani e del distretto di Palermo, tenutosi a Marsala lo scorso 29 maggio 2019 al fine di dare seguito alla richiesta di concessione di contributo economico già avanzata da parte dell'Ordine marsalese (vedasi delibera COA Trapani del 23 maggio 2019). Il Consiglio, vista la delibera consiliare del 23 maggio 2019, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di RPCT, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Ordine degli Avvocati di Marsala dell'importo pari ad €

500,00, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- L'Associazione antiracket ed antiusura di Trapani, con nota del 28/01/2020, ha richiesto il versamento della quota associativa relativa all'anno 2020 pari ad euro 300,00 . Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di RPCT, delibera di autorizzare il pagamento in favore della Associazione antiracket ed antiusura di Trapani dell'importo pari ad € 300,00, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

La Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE TRAPANI, con pec del 21/01/2020, ha comunicato che è in fase di organizzazione un torneo di "calcio a 7" in memoria del Maresciallo Daniele Gatto, già in servizio presso il Comando in intestazione e prematuramente venuto a mancare nel 2011 a seguito di un incidente stradale, con la partecipazione di rappresentative di:

- Magistratura;
- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Aeronautica Militare; Esercito Italiano;
- Capitaneria di Porto;
- Ordine degli Avvocati;
- Guardia di Finanza.

Il Consiglio, sentito il consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro, delibera di concedere il patrocinio all'iniziativa.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino